

Risoluzione n.138050 del 15.7.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di Tecnico dei Servizi della Ristorazione

Con riferimento alla richiesta di informazioni pervenuta tramite mail, codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi valido ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso di un diploma di "Tecnico dei Servizi della Ristorazione", rilasciato nel 2007.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

La circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 (allegato D), relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Con riguardo al diploma di istruzione secondaria superiore di "Tecnico dei Servizi della ristorazione", la confluenza prevista dalla tabella è nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", indirizzo quest'ultimo individuato dalla citata circolare tra quelli i cui percorsi

scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Di conseguenza sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare, la scrivente Direzione riconosce valido il titolo in questione in quanto conforme al dettato normativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)